Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17028 — Data: 07/10/2017

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 22/09/2017 e integrazione del 05.10.2017 relativo all'incontro (9036) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 22/09/2017 tra HC Diavoli Sesto U17 (645) e HC Valpellice U17 (070).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):
 GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia
 GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17015 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di €. 1.500,00.- (mllecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17015 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17018 del 01/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare
 GSP17019 del 02/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17019 del 02/10/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7B) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17025 del 04/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17025 del 04/10/2017: Ammenda di €. 2.250,00.- (duemiladuecentocinquanta/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24, 30, n.1, 56, n.2, lett. a), b), d), e) del Regol. di Giustizia.

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell' art.30 Regol. di Giustizia .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia..

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070) letto il rapporto arbitrale e la successiva integrazione di rapporto richiesta da questo Giudice Sportivo;

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.17 tra H.C. Diavoli Sesto e H.C. Valpellice, previsto per il 22.09.2017, non è stato disputato a causa del mancato arrivo della squadra ospite;

- considerato che la società ospite non ha fornito giustificazione alcuna in merito alla propria assenza e che pertanto la mancata disputa dell'incontro è addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art. 7C) N.O.F.A Comuni 2017 – 2018;
- Ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Comuni 2017 – 2018, nonché l'art. 30 del Reg. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

infligge

alla società H.C. Valpellice la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00)

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice.

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi